

# Statuto della

*"AssociAZione Gabriele Inguscio"*

## **Art. 1 - Denominazione e Sede**

**1.1** – E' costituita l' *"AssociAZione Gabriele Inguscio"*. Essa è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sede è stabilita, in mancanza di specifica ubicazione, presso la residenza del presidente in carica e potrà avvalersi successivamente di un sito web.

**1.2** - L'Associazione può aderire ad Associazioni nazionali ed estere.

## **Art. 2 – Finalità**

**2.1-** Fine associativo è quello di ricordare **Gabriele Inguscio** giovane prematuramente scomparso, sensibile all'arte nelle sue molteplici espressioni (musica, arti grafiche e cinematografiche).

**2.2-** L'Associazione per il raggiungimento del suo fine intende promuovere varie attività, in particolare: **attività culturali, ricreative, di promozione ambientale, di volontariato e tutela dei diritti civili, di promozione imprenditoriale** realizzate mediante l'opera di volontariato prestata in modo personale e gratuito dagli iscritti, in proprio o in collaborazione con enti ed altri organismi ed articolate in:

- 1) *Conferenze, dibattiti, convegni, gruppi di studio, seminari e tavole rotonde;*
- 2) *Educazione permanente, corsi ed attività di formazione inerenti il teatro, la lettura, la musica, le arti grafiche e pittoriche, la fotografia, la pratica cinematografica e televisiva, la multimedialità sia per il cittadino che per studenti, anche universitari;*
- 3) *Concerti, spettacoli, laboratori, festival e rassegne musicali, cinematografiche, teatrali e letterarie;*
- 4) *Mostre, esposizioni di arti visive, figurative e cinematografiche ed altri eventi artistici;*
- 5) *Gestione teatri e spazi culturali;*
- 6) *Gestione archivio bibliografico ed audiovisivo;*
- 7) *Creazione di archivio fotografico e cinematografico di vario genere;*
- 8) *Viaggi, gite, escursioni, campeggi, attività agrituristiche;*
- 9) *Scambi culturali nazionali ed internazionali;*
- 10) *Visite guidate e viaggi di studio.*

## **Art. 3 - Carattere e Tipologia dell'Associazione**

**3.1** – L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali.

**3.2** - Essa assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, ed assumerà quella di "Ente non lucrativo di utilità sociale" ai fini fiscali. Le spese necessarie al conseguimento dello scopo sociale saranno coperte esclusivamente da:

- 1) Quote annuali versate dai soci;
- 2) Contributi da parte di Enti pubblici o da singoli privati.

**3.3** – All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

**3.4** - Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'attività sociale.

#### **Art. 4 – Requisiti**

**4.1**- Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani con età non inferiore ai 18 anni. Possono altresì essere Soci cittadini di altre nazionalità che intendano condividere i fini statutari.

#### **Art. 5 – Obblighi**

**5.1**- L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento. L'attività di Associato deve essere esercitata secondo i principi della correttezza e non deve essere lesiva dell'immagine dell'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

#### **Art. 6 – Ammissione**

**6.1**- Le domande di ammissione all'Associazione saranno subordinate all'approvazione del Consiglio Direttivo a cui è demandato l'accertamento dei requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

**6.2** - La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – Organi**

**7.1**- Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Collegio dei Probiviri.

## **Art. 8 - L'Assemblea**

**8.1-** L'Assemblea è costituita dai Soci che hanno diritto di voto. Il Socio potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio, che non può avere più di una delega.

**8.2** - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

**8.3** - La convocazione è fatta in via ordinaria con lettera, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

**8.4** - La convocazione può avvenire anche per richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

**8.5** - L'Assemblea ordinaria viene convocata per: l'approvazione del rendiconto economico annuale (Bilancio Consuntivo); eleggere e/o rieleggere i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti; eleggere il Collegio dei Proviviri; approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; fissare l'ammontare della quota associativa.

**8.6** - Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**8.7** - L'Assemblea Straordinaria viene convocata:

- a) per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti;
- b) per la discussione dello scioglimento e liquidazione dell'Associazione e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci presenti.

**8.8** - L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data, è inviato ai sensi dell'art.8.3 ai Soci almeno sette giorni prima della data stabilita e deve essere reso pubblico oltre che sull'eventuale sito web anche presso la sede sociale.

**8.9** - In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti..

**8.10** - Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

## **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

**9.1-** Il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di cinque ed un massimo di dieci Consiglieri, dura in carica tre anni. Esso in fase di prima applicazione è composto dai Soci fondatori.

**9.2** - La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo, resosi necessario per la cessazione della qualità di Socio, viene surrogata dal primo dei non eletti.

**9.3** - I membri del Consiglio Direttivo decadono se assenti ingiustificati per tre volte consecutive;

**9.4** - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;

**9.5** - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

**9.6** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale sul relativo registro.

**9.7** - Compete al Consiglio Direttivo:

1. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
2. sottoporre all'Assemblea dei soci il rendiconto annuale entro il terzo mese dell'anno successivo a quello di competenza;
3. eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
4. nominare il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
5. accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
6. deliberare in materia di espulsioni di Soci che abbiano gravemente contravenuto le norme comportamentali previste;
7. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di necessità e d'urgenza assunti dal Presidente;
8. nominare ed istituire, all'occorrenza, secondo le dimensioni raggiunte dall'Associazione, figure professionali, definendone le competenze e gli eventuali poteri decisionali;
9. convocare l'Assemblea annuale dei Soci e stabilirne l'ordine del giorno;
10. predisporre il bilancio preventivo.

### **Art. 10 - Il Presidente**

**10.1**- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Resta in carica per tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea.

**10.2** - Egli presiede l'Assemblea dei Soci ed, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o in assenza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

**10.3** - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e tutela l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento. In particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendo l'ordine del giorno;
- c) iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli Consiglieri;

- d) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- e) redige la Relazione Morale;
- f) adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica.

### **Art.11 – Il Tesoriere**

**11.1** - Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e predispone i bilanci annuali da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

**12.1** - I Revisori dei Conti vengono eletti dall'assemblea in numero di tre effettivi. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi eleggono il Presidente che presiede le riunioni del Collegio e provvede a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il controllo sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

A tal fine i Revisori possono esaminare, in ogni momento, i libri contabili e la consistenza di cassa dell'Associazione. Possono presentare osservazioni scritte al Consiglio Direttivo, non vincolanti. In sede di discussione ed approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo, riferiscono le loro conclusioni all'Assemblea. Il presidente partecipa a tutte le riunioni del Collegio dei Revisori senza diritto di voto.

### **Art. 13 – Il Collegio dei Proviviri**

**13.1** - I Proviviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono il Presidente il quale convocherà e presiederà le riunioni del Collegio.

Possono ricorrere al Collegio dei Proviviri tutti i Soci che lo ritengano opportuno.

Le delibere del Collegio dei Proviviri sono definitive.

### **Art.14 – Gratuità delle cariche - Rimborsi.**

**14.1** - Le cariche elettive dell'Associazione non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri nell'espletamento dell'attività inerente al loro mandato, sono rimborsabili da parte dell'Associazione. Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali spese debbono essere contenute nei limiti della specifica imputazione del bilancio di previsione annuale.

### **Art. 15 - Regolamento ed altre norme applicabili.**

**15.01-** L'Associazione può dotarsi di un Regolamento Interno.

**15.02** - L'Associazione potrà aderire ad Associazioni, Enti o Federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici e privati.

**15.03** - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile relative alle Persone Giuridiche.

**Art.16 – Durata**

**16.1** - La durata dell'Associazione è illimitata.